

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PARMA

Sezione Fallimentare

Ricorso per la liquidazione del patrimonio

ex art. 14-ter e seguenti Legge 27/01/2012 n. 3 e succ. modifiche

I sottoscritti Silva Franco, nato a Parma il 07/03/1927, residente in loc. Corcagnano (PR), Strada Langhirano n. 549, c.f. SLVFNC27C07L870C, e Silva Luigi, nato a Parma il 22/12/1963, residente in loc. Corcagnano (PR), Strada Langhirano n. 549, c.f. SLVLGU63T22G337V, sia in proprio sia in quanto soci accomandatari della società **AZIENDA AGRICOLA CASCINA COSTA DI SILVA FRANCO E C. SAS**, corrente in loc. Corcagnano (PR), Strada Langhirano n. 549, c.f. e P.IVA 01960260345, iscritta al Registro delle Imprese di Parma con il n. 01960260345 con indirizzo di posta elettronica certificata: nuovacascinacostasas@cgn.legalmail.it, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dall'avvocato Giuseppe Cornetti con domicilio eletto in Parma, via al Collegio dei Nobili 5 presso lo studio del medesimo, dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: g.cornetti@cert.studiocornetti.it, espone quanto segue.

La società **AZIENDA AGRICOLA NUOVA CASCINA COSTA DI SILVA FRANCO E C. SAS**, ha per oggetto sociale ed anche di fatto esercita in via esclusiva le attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile ed è iscritta nella sezione Speciale del Registro delle Imprese di Parma con la qualifica di **IMPRESA AGRICOLA** (si allega visura aggiornata **doc. 1**, atto costitutivo e statuto **doc. 2**) il tutto come è stato anche già precisato e documentato nell'istanza presentata per la richiesta di nomina dell'Organo di Composizione della Crisi.

Si osserva preliminarmente che, malgrado la dizione letterale dell'art. 7 comma 2 bis faccia riferimento per l'imprenditore agricolo solo all'accordo di composizione della crisi regolata dalla stessa norma ma non anche alla procedura di liquidazione del patrimonio, tale procedura è indubbiamente applicabile anche alle Imprese agricole poichè non sussiste alcun valido motivo che giustifichi un trattamento deteriore dell'impresa agricola rispetto agli altri debitori non fallibili che possono accedere ad entrambe le procedure; inoltre l'impresa agricola può senz'altro accedere al procedimento di liquidazione, cosicchè questo procedimento si pone come sviluppo sanzionatorio della procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento di cui all'art. 14 quater L. 3/2012.

L'accesso alla procedura in esame non è, poi precluso all'imprenditore agricolo costituito in forma societaria posto che entrambi gli strumenti di composizione della crisi da sovra indebitamento sono alternativamente consentiti all'impresa agricola a prescindere dalla forma in cui la stessa è esercitata

con l'unico limite rappresentato dalla non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dal capo II della L. 3/2012.

E' poi pacifico che la società istante versa in una situazione di crisi da sovra indebitamento, conclamato da uno squilibrio patrimoniale e finanziario che rende impossibile adempiere in modo regolare le obbligazioni assunte. I debiti assommano, infatti, a circa euro 3.600.000 (per la maggior parte scaduti nei confronti di Banche per scoperti di conto corrente e/o finanziamenti, fornitori, Erario, Istituti di Previdenza), mentre le poste attive liquidabili possono essere stimate in circa euro 2.800.000 fatta salva la puntuale stima, sia per l'attivo che per il passivo, da effettuarsi ai sensi dell'art. 4 novies comma 2 L.3/2012 ad opera del nominando Liquidatore della Procedura.

La Società intende quindi accedere alla procedura di "liquidazione del patrimonio" prevista e disciplinata dall'art. 14 ter della L. 3/2012 e successive modificazioni.

Sussistono poi i requisiti di ammissione alla predetta procedura come definita dagli artt. 7 comma 2, lett. a) e b), 14 ter comma 1 e 14 quinquies comma 1 e precisamente:

- in quanto impresa agricola, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012;
- non ha beneficiato delle predette procedure negli ultimi 5 anni;
- nello stesso arco di tempo non sono stati compiuti atti in frode ai creditori

La procedura di liquidazione del patrimonio prevede l'intervento di un "Organismo di Composizione della Crisi" cui la legge attribuisce varie funzioni alcune delle quali necessarie al fine di poter presentare la domanda di liquidazione e tra l'altro la redazione della relazione particolareggiata prevista dal terzo comma dell'art. 14-ter.

L'art. 15 della L. 3/2012 dispone inoltre al comma 9 che *"i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato..."*.

In data 15/10/2014 l'odierna esponente ha presentato istanza all'Ill.mo intestato Tribunale al fine della nomina di un professionista facente funzioni di Organo di Composizione della Crisi; con provvedimento in data 21/10/2014 il Tribunale ha nominato il dott. Enrico Froidi.

La società ha quindi richiesto ai sensi dell'art. 14 ter comma 4 al predetto professionista la redazione della relazione ai sensi dell'art. 14 ter comma 3.

In data odierna il detto organo di Composizione della Crisi ha provveduto a redigere l'allegata relazione particolareggiata (doc. 3)

contenente:

- a) le indicazioni delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla società nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) la esposizione delle ragioni della incapacità della società di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità della società negli ultimi 5 anni;
- d) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della presente domanda.

Nel rinviare al contenuto della predetta relazione, che ha rinvenuto tutti i requisiti occorrenti per accedere alla procedura de qua, senza sollevare contestazioni in merito, la società fa altresì presente:

- di essere debitrice nei confronti dei soggetti indicati nell'allegato elenco (**doc. 4**), avente come data di riferimento il 31/12/2014, specificante anche le eventuali cause di prelazione, a cui sono state aggiunte le spese legali e di accesso alla procedura;
- che ad oggi non sussistono contenziosi tributari pendenti, né la società è stata oggetto negli ultimi anni di attività di verifica e/o ispezione, né destinataria di avvisi di accertamento di contestazione e/o rettifica di maggiori imposte dirette, Irap ed Iva rispetto a quanto dichiarato se non per quanto all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 e/o 54 dpr 633/72 di imposte, ritenute ed iva dichiarate ma non versate;
- che nel febbraio 2015 l'odierna istante ha promosso nei confronti della soc. Agricola Cornalba innanzi al Tribunale di Parma un giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per oltre 100.000 euro, inerente forniture di beni (suini) affetti da vizi e difetti che ne hanno pregiudicato il normale accrescimento, opponibile in compensazione al contro credito vantato dall'azienda Cornalba per euro 130.000 circa; espressamente riservandosi di proporre opposizione ad un ingiunzione di pagamento promossa dalla medesima soc. Agricola Cornalba e notificata all'odierna esponente il 20 marzo u.s.;
- di essere proprietaria dei beni mobili (registrati e non) ed immobili di cui all'inventario allegato e tutti meglio dettagliati nella perizia di stima (**doc. 7**) effettuata, in accordo con l'OCC, dal dott. agronomo Alberto Bergianti, con la precisazione che dopo la data di nomina dell'OCC non sono state effettuate cessioni e/o acquisizioni di beni e cespiti; che peraltro dalle visure ipocatastali si evidenziano i gravami trascritti ed iscritti sugli immobili; con l'ulteriore precisazione che gli immobili di civile abitazione di pertinenza del fondo agricolo sono nel possesso degli amministratori Silva Franco e Silva Luigi e delle rispettive famiglie, mentre altro immobile, di proprietà dell'istante (appartamento di civile abitazione posto in Corcagnano Parma), è attualmente detenuto dal socio accomandante, Silva Giorgio;

- che vi sono attualmente rimanenze di beni in giacenza rappresentati da n. 1.620 suini, oltre a relative scorte di mangimi e altri prodotti per l'alimentazione degli stessi in fase di dismissione e quantificate nell'allegato bilancio al 31/12/2014;

Tutto ciò premesso, la società AZIENDA AGRICOLA NUOVA CASCINA COSTA DI SILVA FRANCO E C. SAS, come in atti rappresentata

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Parma (in composizione monocratica ex art. 14 *quinquies*, comma 1, che rinvia all'art. 10 comma 6) pronunci decreto ai sensi dell'art. 14 *quinquies* L. 3/2012 con cui:

- **dato atto** della sua competenza (la società istante ha sede in Parma loc. Corcagnano);
- **dato atto** della sussistenza dei presupposti e requisiti di ammissibilità di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 ed in particolare: che la società esercita attività agricola in via esclusiva come emerge dall'oggetto sociale della stessa (che risulta iscritta alla Sezione speciale del Registro Imprese di Parma) e come è confermato dalle risultanze delle scritture contabili prodotte a corredo del ricorso; che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettera a) e b) vale a dire che la società non può essere assoggettata a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012 e la stessa non ha fatto precedentemente ricorso alle procedure di cui allo stesso capo; che, infine, dalla Relazione del Professionista f.f. dell'OCC non emergono atti di frode ai creditori negli ultimi 5 anni;
- **dato atto**, inoltre che la società istante si trova in uno stato di crisi da sovra indebitamento vale a dire in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile come emerge dalla relazione del professionista facente funzioni di OCC e dai documenti allegati alla stessa relazione (i debiti assommano a circa euro 3.600.000 e sono in gran parte scaduti mentre le immobilizzazioni, gli altri beni liquidabili, i crediti e le liquidità sono stimati in euro 2.800.000, ferma restando le loro puntuali stima ad opera del nominando Liquidatore della procedura);
- **dato atto** che è stata prodotta la documentazione prescritta dalla legge (art. 14 ter comma 2 e 3) la quale, come attestato nella relazione del professionista facente funzioni dell'Organo di Composizione della Crisi, consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale della società istante;
- **dichiarare** l'apertura della richiesta procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss L. 3/2012;

- **disponga** ai sensi dell'art. 15 comma 8 L. 3/2012, che le funzioni di organo di Liquidatore vengano svolte dal dott. Enrico Froidi già nominato, con provvedimento del 21/10/2014, quale professionista facente funzioni dell'Organo di Composizione della Crisi;
- **disponga** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **dato atto:**
 1. che gli odierni istanti con i loro rispettivi nuclei familiari (**docc. 8-9**), non essendo proprietari di ulteriori beni immobili, occupano la casa di civile abitazione, ricompresa nel fondo agricolo, meglio identificata e descritta nella perizia di stima del dott. Bergianti (al punto 6.3 e nei relativi allegati);
 2. che, anche in considerazione dell'età (90 anni) di uno dei due amministratori, Silva Franco, è accaduto, unitamente al coniuge, dal figlio amministratore, Silva Luigi,
 3. che nell'attesa che detto cespite (unitamente al fondo agricolo) venga dismesso mediante la sua vendita, gli attuali amministratori ben potrebbero continuare ad occuparlo ed anzi mediante detto rapporto detentivo si eviterebbe un detrimento del suo valore piuttosto conservandolo,

autorizzi gli odierni istanti ad utilizzare la casa di civile abitazione (*catastalmente identificata al catasto fabbricati del Comune di Parma Fg. 45 mapp. 18-19 sub.6-8-9-10*) giusto il disposto di cui alla lett. e) del più volte richiamato art. 14 *quinquies* fino a che l'immobile non venga dismesso a terzi attraverso la vendita, impegnandosi ora per allora alla sua liberazione a semplice richiesta del nominando liquidatore, e comunque in qualsiasi momento qualora il nominando liquidatore ne ravvisi l'esigenza;
- **autorizzi**, in considerazione delle loro caratteristiche e peculiarità, la prosecuzione dell'attività ordinaria d'impresa limitatamente alla dismissione delle scorte vive di magazzino presenti in azienda alla data odierna, o in alternativa, qualora il nominando liquidatore lo ritenga maggiormente conveniente per la procedura la loro liquidazione in blocco;
- **disponga**, al fine della idonea pubblicità, la annotazione della domanda e del decreto nella Sezione Ordinaria nonché nella Sezione Speciale delle Imprese Agricole del Registro Imprese di Parma;
- **ordini** la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento

Si producono:


- doc.1) visura camerale;
- doc.2) copia statuto e atto costitutivo;
- doc.3) Relazione particolareggiata, con relativi allegati, del dott. Enrico Froidi, Professionista nominato a svolgere i compiti e le funzioni dell'OCC;
- doc.4) situazione contabile al 31/12/2014 e al 31/01/2015; situazione debitoria della società con elenco nominativo dei creditori, delle somme dovute e delle cause di prelazione, nonché delle spese aggiuntive (legali e di accesso alla procedura);
- doc.4 bis) prospetto di ricostruzione dei debiti erariali;
- doc.5) copia scritture contabili esercizi 2012-2013-2014 (libro giornale-libro inventari-registri iva);
- doc.5 bis) dichiarazione del legale rappresentante sig. Silva Franco e Silva Luigi di conformità agli originali delle scritture contabili prodotte nel doc.5;
- doc.6) dichiarazioni dei redditi periodi d'imposta 2011-2012-2013 della società;
- doc.7) inventario dei beni mobili ed immobili costituito da tutti i beni elencati e periziati dal dott. agronomo Andrea Bergianti nella sua relazione di stima allegata
- doc. 8) stato di famiglia Silva Franco
- doc. 9) stato di famiglia Silva Luigi

Il contributo unificato dovuto ammonta ad euro _____ previsto per i procedimenti in camera di consiglio


Con ossequio.

Parma, 25/03/2015

Luigi Silva





Franco Silva



MANDATO

I sottoscritti Silva Franco e Silva Luigi quali legali rappresentanti pro tempore della AZIENDA AGRICOLA NUOVA CASCINA COSTA DI SILVA FRANCO E C. SAS, corrente in loc. Corcagnano (PR), Strada Langhirano n. 549 delegano a rappresentarla e difenderla nella presente procedura, compresa la fase di esecuzione e di eventuale opposizione, l'avv. Giuseppe Cornetti eleggendo domicilio presso il suo studio in Parma Via Collegio dei Nobili 5. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, viene prestato l'assenso al trattamento dei dati personali dei sottoscritti mandanti, al fine dello svolgimento dell'attività professionale relativa alla presente controversia.

Silva Franco

Silva Luigi


Per autentica

Avv. Giuseppe Cornetti

I sottoscritti Silva Franco, nato a Parma il 7/03/1927, residente in loc. Corcagnano (PR), Strada Langhirano n. 549, c.f. SLVFNC27C07L870C, e Silva Luigi, nato a Parma il 22/12/1963, residente in loc. Corcagnano (PR), Strada Langhirano n. 549, c.f. SLVLGU63T22G337V, nella loro qualità di legali rappresentanti della società **AZIENDA AGRICOLA CASCINA COSTA DI SILVA FRANCO E C. SAS**, corrente in loc. Corcagnano (PR), Strada Langhirano n. 549, c.f. e P.IVA 01960260345, iscritta al Registro delle Imprese di Parma con il n. 01960260345

DICHIARANO

che la documentazione contabile prodotta nell'istanza ex art. 14-ter e seguenti Legge 27/01/2012 n. 3 e succ. modifiche e quindi:

- Libro degli inventari anni 2012-2013-2014;
- Libro giornale anni 2012-2013-2014;
- Registri iva anni 2012-2013-2014
- Dichiarazione dei redditi periodi d'imposta 2011-2012-2013

Sono copia conforme agli originali.

Parma, 25/03/2015

Silva Franco

Silva Luigi

Luigi F. Silva